

N. R.G. 17124/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto

Presidente

dott. Alessia Busato

Giudice

dott. Lorenzo Lentini

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17124/2018** promossa da:

COMBOFER S.R.L. (C.F. 03556860983), in persona del legale rappresentante Sig. Gian Carlo Combini, con sede legale a Sarezzo (BS), Via Repubblica n. 187, elettivamente domiciliato in Brescia, Via Ferramola, 3, presso lo studio degli avv.ti Giampiero Caruso e Riccardo de' Medici dai quali è rappresentato e difeso per delega in calce all'atto di citazione

attrice

contro

GNUTTI TRANSFER SPA (C.F. 03083060172), con il proc. dom. avv. BRACUTI GIUSEPPE, VIA ROMANINO 1 BRESCIA

convenuta

OGGETTO: Concorrenza sleale interferente.

Conclusioni delle parti

Per parte attrice

In via principale nel merito:

Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalla convenuta Gnutti Transfer S.p.a., (P.I. 03083060172), con sede legale in Ospitaletto (BS), Via Ghidoni n. 187, in persona del legale rappresentante pro tempore, meglio descritte nella narrativa del presente atto, siano da considerarsi



in violazione degli art. 98-99 D. Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) oltre che atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

Per l'effetto, in principalità:

inibire alla convenuta la prosecuzione dell'illecito sopra indicato, ordinando la cessazione della produzione e della commercializzazione delle carterature "convoglia scarto" e la cancellazione delle immagini contenenti tali prodotti da qualsiasi catalogo e/o sito internet a marchio della convenuta e/o ad essa riferibile;

condannare la convenuta, in caso di mancato adempimento all'ordine inibitorio di cui sopra, alla corresponsione in favore della società attrice di una somma a titolo di penale nel ritardo pari ad Euro 1.000,00 (mille,00) per ogni giorni di ritardo.

condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato in complessivi Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila,00) di cui Euro 30.000,00 a titolo di danno emergente ed Euro 210.000,00 a titolo di c.d. lucro cessante, per le motivazioni di cui in narrativa, oltre ad interessi quantificati ex lege dalla data di effettiva violazione al saldo effettivo;

per l'effetto, in subordine:

condannare la convenuta, ove non fosse possibile quantificare con certezza il quantum debeatur circa il risarcimento del c.d. lucro cessante richiesto da parte attrice, al pagamento di una somma liquidata in base a quanto stabilito dall'art. 125 CPI e, in particolare, in base al principio della c.d. royalty virtuale, che l'Ill.mo Giudice adito vorrà stabilire in base alle risultanze di causa e, comunque, in base al criterio meglio esposto in atti;

per l'effetto, in ogni caso:

ordinare, a spese della parte convenuta soccombente, la pubblicazione della sentenza, integralmente o in sunto, comprensiva della parte dispositiva, su tre quotidiani nazionali identificati nelle testate Sole24ore, Italia Oggi e Milano Finanza.

In via subordinata nel merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere insussistente la tutela ex artt. 98 e 99 CPI, accertare e dichiarare che le condotte meglio descritte in narrativa, poste in essere dalla parte convenuta nei confronti della attrice, siano comunque da considerarsi atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

Per l'effetto, in principalità:

inibire alla convenuta la prosecuzione dell'illecito sopra indicato, ordinando la cessazione della produzione e della commercializzazione delle carterature "convoglia scarto" e la cancellazione delle immagini contenenti tali prodotti da qualsiasi catalogo e/o sito internet a marchio della convenuta e/o ad essa riferibile;

condannare la convenuta, in caso di mancato adempimento all'ordine inibitorio di cui sopra, alla corresponsione in favore della società attrice di una somma a titolo di penale nel ritardo pari ad Euro 1.000,00 (mille,00) per ogni giorni di ritardo.

condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato in complessivi Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila,00) di cui Euro 30.000,00 a titolo di danno emergente ed Euro 210.000,00 a titolo di c.d. lucro cessante, per le motivazioni di cui in narrativa, oltre ad interessi quantificati ex lege dalla data di effettiva violazione al saldo effettivo;

per l'effetto, in subordine:

condannare la convenuta, ove non fosse possibile quantificare con certezza il quantum debeatur circa il risarcimento del danno richiesto da parte attrice, al pagamento di una somma liquidata in base a quanto



stabilito dall'art. 125 CPI e, in particolare, in base al principio della c.d. royalty virtuale, ch l'Ill.mo Giudice adito vorrà stabilire in base alle risultanze di causa e, comunque, in base al criterio meglio esposto in atti;

per l'effetto, in ogni caso:

ordinare, a spese della parte convenuta soccombente, la pubblicazione della sentenza, integralmente o in sunto, comprensiva della parte dispositiva, su tre quotidiani nazionali identificati nelle testate Sole24ore, Italia Oggi e Milano Finanza.

In caso di accoglimento delle domande attoree, anche parziale:

con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”

Per parte convenuta

1) In via principale: previi tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere tutte le domande proposte a qualsiasi titolo da Combofer s.r.l. in quanto totalmente inammissibili e comunque radicalmente infondate in fatto e in diritto.

2) In ogni caso: condannarsi Combofer s.r.l. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto del valore delle domande attoree e del disagio sopportato dalla deducente, somma che la deducente si impegna a devolvere, sin da ora, ad Ente di ricerca scientifica per la cura delle malattie rare infantili e/o per la ricerca di cura contro il cancro.

3) In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte nella 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. opponendosi a quelle avversarie per le ragioni spiegate nella 3° memoria 183 VI comma c.p.c..”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Premettendo di essere una società attiva della “*fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di macchinari complessi*”, COMBOFER S.R.L. lamenta in giudizio l'indebita appropriazione da parte della convenuta concorrente, GNUTTI TRANSFER S.P.A., del proprio *know-how* tecnico e “industriale”, realizzata nel febbraio 2018 tramite l'assunzione di Claudio Gatti, già dipendente dell'attrice dal 23 maggio 2011, con la qualifica di operaio di 5[^] livello.

COMBOFER s.r.l., fornitore di GNUTTI TRANSFER S.P.A., espone di avere affrontato e risolto una problematica sottoposta dalla cliente nel mese di agosto 2011, relativa ai macchinari “multimandrino”, consistente nella “*copiosa produzione di scarto truciolare metallico nella lavorazione. Tale materiale di scarto, depositandosi nella parte bassa del macchinario, rendeva più complicato l'opera degli addetti*”. Su richiesta della cliente, pertanto, l'attrice provvedeva alla soluzione del problema tecnico, “*ideando, progettando e tagliando al laser/plasma ex novo su misura e solo per Gnutti transfer delle speciali carterizzazioni convoglia scarto*”. Quindi “*tali elementi convoglia scarto, a seguito della*



definizione dell'elaborato progettuale e della concreta realizzazione da parte di Combofer, venivano trasportati presso Gnutti Transfer s.p.a. dove gli addetti di parte attrice ne eseguivano il montaggio sui macchinari multimandrino Gnutti; a seguito di tale invenzione e delle oggettiva utilità ai macchinari Gnutti, quest'ultima ne commissionava numerose realizzazione dal 2011 al gennaio 2015".

Con riferimento al ruolo del sig. Gatti, l'attrice espone che lo stesso *"dal gennaio 2015 e sino alla sua dimissione volontaria con l'ultimo giorno lavorativo al 28.2.2018 veniva destinato, quale addetto esclusivo alle lavorazioni di installazione e carterizzazione, presso la società Gnutti Transfer presso la sede di Ospitaletto"*, dove si recava dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.

Durante tale periodo *"la convenuta eseguiva ordini nelle annualità 2015, 2016 e 2017"* mediamente per 30.000 euro annui circa (oltre IVA), ritenendosi *"pienamente soddisfatta del lavoro"*. Dopo le dimissioni di Gatti e l'assunzione presso la convenuta, con mansione di carpentiere e montatore, quest'ultima cessava ogni ordinazione di materiale convoglia scarto nei confronti dell'attrice, *"dopo sette anni di rapporto continuativo"*.

Alla luce di tali circostanze l'attrice allega la violazione dell'art. 98 c.p.i. (*"violazione delle informazioni tecniche"*), avendo la convenuta appreso come *"risolvere la problematica dello scarto ferroso prodotto dalle macchine complesse multimandrino"* soltanto grazie all'internalizzazione delle *"conoscenze tecniche, procedurali e di sviluppo progettuale delle carterature convoglia scarto"* che il sig. Gatti aveva appreso nel corso del proprio rapporto di lavoro presso l'attrice.

Allega inoltre la *"violazione del c.d. know-how industriale"*, poiché gli scivoli convoglia scarto sarebbero tutelati dal Regolamento di Esenzione CE n 4/772.

Infine agisce ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., sulla base dei medesimi fatti in precedenza esposti, ritenendo *"che Gnutti Transfer s.p.a. abbia utilizzato la tecnica del reverse engineering al fine di estrapolare dai progetti Combofer tutte le informazioni utili al fine di conoscere, autonomamente, il know-how e lo sviluppo progettuale degli scivoli"*.

Pertanto rassegna le conclusioni sopra trascritte.

1.2 La convenuta conclude per il rigetto di tutte le domande avversarie, in quanto infondate, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il disagio sopportato a causa della costituzione in giudizio.

Premesso di esercitare da decenni *"l'attività di produzione e commercializzazione di macchine utensili "transfer", utilizzate dal settore industriale per lavorazioni automatiche in serie"*, commissionando di



volta in volta a imprese esterne *“la realizzazione di rivestimenti dei propri macchinari”*, precisa che *“tutte le attività commissionate ai fornitori esterni sono governate dall’Ufficio Tecnico di progettazione e dall’Ufficio Acquisti della Gnutti Transfer s.p.a., in quanto ogni componente ed attività deve necessariamente obbedire al progetto del macchinario realizzato dall’Ufficio Progettazione. Ciò vale per le componenti meccaniche, per quelle elettriche ed elettroniche, per quelle di carpenteria pesante e quelle di carpenteria leggera”*.

Esponde di avere iniziato un rapporto commerciale con l’attrice nel 2011, affidando *“la realizzazione di alcune lamiere di rivestimento dei propri macchinari”*, inclusi *“carter laterali, sportelli, coperture varie, lamiera zincata presso-piegata per copertura banchi da lavoro e lamiere in acciaio inox per rivestire l’interno del basamento delle macchine (i c.d. carter convoglia scarti)”*.

Precisa che *“nell’approntare la richiesta di offerta (con attribuzione di un codice interno di riferimento) trasmette ai fornitori (compreso Combofer) la richiesta di preventivo con allegato il progetto con il disegno tecnico in file 3D dell’oggetto della fornitura, in guisa da consentire al fornitore di rilevare le misure di massima e, conseguentemente, la quantità di materia prima per formulare la propria offerta economica, sulla quale poi la Gnutti si pronuncia, accettando o meno. Per l’esecuzione concreta del lavoro, il fornitore (Combofer per le lamiere “convoglia scarto”) esegue le misurazioni analitiche all’interno dello stabilimento di Gnutti Transfer s.p.a. direttamente sulla parte di basamento del macchinario da ricoprire, con la partecipazione diretta e la presenza del personale della Gnutti Transfer, realizza dei modelli di cartone a perfetta misura (detti “dime”), sui quali poi taglia le varie parti di lamiera”*.

Con particolare riferimento al rapporto con l’attrice allega che *“la prestazione di Combofer sia stata nella sostanza di fornitura di materia prima e di manodopera per la realizzazione di pezzi su progetti, disegni e indicazioni tecniche della Gnutti Transfer”*, trattandosi di *“una semplice prestazione di manodopera di carpenteria priva di qualsiasi contenuto tecnologico innovativo e/o inventivo, tant’è che nelle fatture Combofer s.r.l. descrive mere prestazioni di vendita, prestazioni di montaggio, ore di manutenzione etc (cfr. doc. 2 e 5a, 5b, 5c, 5d di Combofer)”*.

Rileva di avere assunto il sig. Gatti, *“semplice operaio di V livello”*, a seguito della ricezione di una candidatura dello stesso, intenzionato a *“migliorare la propria posizione lavorativa”*.



Evidenzia le carenze della *rappresentazione in fatto della pretesa azionata dall'attrice, la quale si limita ad affermare di aver "ideato" per Gnutti Transfer spa i "carter convoglia scarto", non fornendo la benché minima e basilare spiegazione di cosa essi siano, omettendo di fornire indicazioni tecniche, anche sommarie, delle loro dimensioni e consistenza, della tipologia di lavorazione di cui necessitano, dei materiali di composizione, degli asseriti progetti e/o disegni approntati, delle asserite soluzioni tecniche elaborate ed applicate per la costruzione, del perimetro temporale in cui sarebbero state "pensate e ideate" le asserite innovazioni tecniche di cui pretende, a torto, il riconoscimento*".

Osserva al riguardo che *"L'asserita carteratura enunciata da Combofer s.r.l. consiste semplicemente in una serie di pezzi di lamiera di acciaio inox avvitati al basamento (telaio) dei macchinari di Gnutti Transfer s.p.a. onde consentire lo scivolamento dei trucioli di metallo lavorati dai mezzi meccanici; tale carteratura è da sempre progettata, disegnata e presente sui macchinari Gnutti e comunque ben prima dell'inizio del rapporto commerciale con Combofer s.r.l."*

Rileva quindi l'insussistenza di tutti i presupposti prevista dagli art. 98 e 99 c.p.i., evidenziando che *"Combofer s.r.l. non ha ideato nel modo più assoluto carter ex novo per Gnutti Transfer s.p.a. né tali carter, per come sono realizzati e montati, possono in alcun modo costituire una c.d. innovazione", trattandosi di conoscenze da tempo note nel settore della carpenteria meccanica.*

Evidenzia che *"nessuna scheda progettuale è stata predisposta da Combofer per gli scivoli "convoglia scarto", ma essa in sede di richiesta di offerta ha ricevuto dalla Gnutti progetti e disegni in 3D", precisando che "Combofer nelle mail riconosce che disegni in 3D sono redatti da Gnutti e l'allusione nelle stesse allo "sviluppo del disegno" significa solo che Combofer si è occupata di trasferire il progetto e disegno teorico Gnutti nella successiva fase realizzativa. Si allega la mail del 29.6.2017 dell'Uff. Tecnico Gnutti a Uff. Acquisti con allegato progetto e disegno relativo alla richiesta di fornitura cod. G325 scivoli in acciaio inox (doc. 13)".*

Con riferimento al doc. 5 afferma che *"Le 3 fotografie riportate nel documento n°5a, poi, riguardano disegni di progetti realizzati e di proprietà di Gnutti Transfer s.p.a. che Combofer srl spaccia illegittimamente per propri"*.

Contesta altresì la sussistenza di un rapporto concorrenziale tra le parti (presupposto della domanda avversaria svolta ai sensi dell'art. 2598 c.c.), rilevando che *"Il rapporto tra Gnutti Transfer s.p.a. e Combofer srl è sorto nel 2011 e l'attrice ha sempre svolto attività di contoterzista per Gnutti Transfer*



s.p.a.: *Gnutti Transfer s.p.a. ordinava i pezzi secondo le proprie necessità e Combofer s.r.l. realizzava i pezzi richiesti sulla base dei progetti e disegni che la stessa Gnutti Transfer s.p.a. forniva alla Combofer srl*".

1.3 Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il G.I. , ritenuto opportuno rimettere sin da subito al Collegio la decisione dell'intera causa, incluse le istanze istruttorie delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2020, all'esito della quale assegnava alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Tutte le domande attoree sono infondate nel merito.

2.1. Con riferimento alla pretesa violazione di *know-how* tecnico, tutelato ai sensi dell'98 c.p.i., la prospettazione fattuale attorea è sensibilmente carente, al punto che già solo il *deficit* assertivo che caratterizza la domanda comporta una pronuncia di rigetto nel merito.

Dalla lettura della citazione e della prima memoria *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.* si evince soltanto che l'attrice avrebbe risolto il problema della produzione di scarto truciolare metallico, presente nei "macchinari multimandrino" della convenuta, realizzando su misura un elemento "convoglia scarto", poi installato su detti macchinari.

A livello generale, con riguardo alla sottrazione di segreti aziendali questa Sezione ha già avuto di affermare (Trib. Brescia, ord. 3.1.2020) che l'art. 98 c.p.i., primo comma, prevede la tutela delle informazioni aziendali che "a) siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

I requisiti ai fini della protezione delle informazioni di cui sopra possono essere così puntualizzati:

- a) *novità*, in quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente accessibile da terzi;
- b) *valore economico*, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni,
- c) *segretezza*, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con



la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

Poste tali premesse in diritto, il Collegio osserva che il difetto di allegazione in punto di descrizione del *know-how* è tale da precludere non soltanto la concessione della tutela *ex art. 98 c.p.i.*, ma finanche la stessa identificazione delle informazioni tecniche segrete di cui si lamenta l'altrui sfruttamento abusivo. Come correttamente osservato da controparte, infatti, l'attrice non descrive in cosa consista il *know-how* alla base di "*tale invenzione*", né produce in giudizio i relativi disegni tecnici e i progetti, che avrebbero potuto consentire al Collegio di ricostruire dalla documentazione, almeno indirettamente, gli elementi identificativi di quel patrimonio conoscitivo meramente evocato dalla parte.

In assenza dei suindicati elementi la disputa si risolve nella pretesa dell'attrice di una tutela giudiziale estesa all'idea in sé (*i.e.* la soluzione del problema sollevato dalla cliente), priva di riscontro nella realtà fenomenica ed estranea all'ambito di protezione invocato.

Rileva il Collegio che la parte interessata a ottenere la tutela ai sensi dell'art. 98 e s.s. c.p.i. è tenuta ad allegare puntualmente le caratteristiche del *know-how* per cui è lite e a provarne il possesso, producendo in giudizio, eventualmente in forma secretata, la documentazione in cui tale *know-how* (tecnico o commerciale) si è "materializzato" ovvero risulta custodito.

Nel caso in esame l'attrice non ha assolto tali oneri di allegazione e prova: anzi, l'unica documentazione a carattere tecnico presente in atti è stata invero prodotta dalla convenuta (*cf.* doc. 13, 16 e 22-31 allegati alla seconda memoria *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.*).

Le risultanze di tale documentazione non collimano affatto con la pur generica prospettazione fattuale attorea in ordine all'esistenza di segreti tecnici tutelabili ai sensi di cui all'art. 98 c.p.i.: infatti, se per assurdo in questo procedimento fosse ravvisabile *know-how* tecnico degno di tutela (la convenuta lo esclude, trattandosi di nozioni ampiamente note nel settore di riferimento), la titolare esclusiva di tale patrimonio conoscitivo andrebbe individuata nella convenuta, che ha realizzato i progetti alla base delle varie forniture effettuate da COMBOFER s.r.l. (il cartiglio dei disegni tecnici reca il logo "GNUTTI")



tramite il proprio ufficio tecnico, sottoponendoli di volta in volta alla controparte a mezzo *e-mail*, ai fini dell'esecuzione degli ordini.

La documentazione contabile emessa dall'attrice (doc. 2-5 att.) conferma tale conclusione, emergendo come la prestazione dell'attrice si sia sostanziata nella fornitura di parti di macchinari, accompagnata da mero servizio di installazione presso il cliente, mediante operaio dedicato a tempo pieno.

Ad abundantiam va ricordato come questa Sezione abbia altresì affermato (Trib. Brescia, cit.) che “*La tutela (art. 99 c.p.i.) è concessa contro le condotte di acquisizione, utilizzazione e rivelazione delle informazioni, purché poste in essere “in modo abusivo”, risultando comunque esclusa ogniqualvolta l'informazione sia ottenuta dal terzo “in modo indipendente”.*”

Tra le acquisizioni lecite di *know-how* rientrano proprio quelle derivanti da *reverse engineering* (v. pag. 15 atto di citazione), a conferma ulteriore della infondatezza delle tesi attoree.

Inoltre va affermato con chiarezza che se il *know-how* tecnico si identifica con il patrimonio conoscitivo maturato dal sig. Gatti nel corso del rapporto di lavoro, come pare desumersi dalla stessa prospettazione attorea, allora si tratta di *know-how* di titolarità del dipendente, non già del datore di lavoro, potendo perciò liberamente circolare nel mercato, considerato anche che l'internalizzazione da parte di GNUTTI TRANSFER di risorse prima godute in regime di distacco rappresenta una pratica di per sé priva di connotati di illiceità.

Conclusivamente, parte attrice ha ommesso di individuare la tipologia e le caratteristiche delle informazioni segrete in tesi sottratte: pur dovendo conoscere il *know-how* di cui si professa titolare, l'attrice non è stata in grado di descriverlo e puntualizzarlo, limitandosi a presumerne il trasferimento alla convenuta in concomitanza con il passaggio di un proprio dipendente.

Ne consegue che, non essendo emerso in giudizio alcun effettivo segreto di titolarità dell'attrice (né invero informazione anche solo riservata), le corrispondenti domande vanno rigettate.

2.2 Le considerazioni di cui sopra valgono a destituire di fondamento le doglianze sulla pretesa violazione di *know-how* industriale, nozione peraltro di cui al Collegio sfugge la portata e soprattutto la differenza rispetto al *know-how* tecnico richiamato al par. 1.1 della citazione, posto che il riferimento normativo effettuato sul punto da parte attrice è inconferente (il citato Regolamento di Esenzione UE n. 4/772 attiene al diritto *antitrust* e non configura nuovi diritti su beni immateriali, mirando piuttosto a esentare alcune tipologie di intese tra concorrenti dal divieto generale previsto dall'art. 101 TFUE, in



ragione di particolari benefici per la collettività discendenti dall'intesa stessa, incluso il trasferimento di *know-how* appunto).

2.3 Parimenti infondate sono le domande svolte ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. .

Preliminarmente, come emerso dalla stessa prospettazione delle parti, le due imprese non sono in rapporto di concorrenza: COMBOFER realizza “*strutture metalliche e parti assemblate di macchinari complessi*”, mentre GNUTTI TRANSFER produce macchinari complessi.

Le due imprese operano in mercati di prodotto distinti e in alcun modo sovrapponibili, posto che l'attrice, operando quale contoterzista, è un fornitore della convenuta, con la quale non condivide la clientela finale, nemmeno “in potenza” (cfr. Cass. 17144/2009, Cass. 8215/2007, Cass. 621/2013 e, in particolare, Trib. Milano, 31.10.2014: “*Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori, quando vi è contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela costituisce il presupposto per la configurazione di un rapporto concorrenziale e va verificata anche in una prospettiva potenziale, in ragione dei profili temporali, geografici e merceologici*”).

In ogni caso il Collegio rileva le domande attoree in punto di concorrenza sleale non potrebbero trovare accoglimento in quanto basate sulle medesime doglianze relative alla domanda ex art. 98 c.p.i., ritenute infondate (cfr. Trib. Milano, 31.3.2016: “*In materia di concorrenza sleale per violazione del know-how, l'onere della prova relativo sia all'effettiva esistenza di un know how tutelabile che alla violazione dello stesso da parte dei soggetti cui detta violazione risulta addebitata grava su colui che chiede la tutela del proprio know-how*”).

3. Le spese di lite seguono alla soccombenza di parte attrice e si liquidano in euro 13.430,00, oltre spese generali forfetarie (15%), I.V.A. e c.p.a., avuto riguardo ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di cognizione aventi valore pari a quello in esame

Non può infine essere accolta la domanda di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c.: ancorché talune pretese attoree siano risultate manifestamente infondate, l'assoluta carenza di indicazione degli elementi di fatto a sostegno della sussistenza di un danno, in tesi associato alla costituzione in giudizio, preclude l'emissione della pronuncia richiesta.



P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa, disattesa ogni diversa domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione:

- I) rigetta, siccome infondate, tutte le domande svolte da parte attrice COMBOFER S.R.L.;
- II) condanna l'attrice COMBOFER S.R.L. a rifondere a GNUTTI TRANSFER S.P.A. le spese del giudizio, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Brescia, 12 aprile 2021

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

